

DECISIONE (PESC) 2018/655 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2018****recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania ⁽¹⁾.
- (2) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali condanna le diffuse, sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani in corso commesse dall'esercito e dalle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania e invita il governo del Myanmar/Birmania e le forze di sicurezza a garantire che negli Stati di Rakhine, del Kachin e dello Shan regnino la sicurezza, lo stato di diritto e il principio di responsabilità. Le conclusioni hanno confermato la pertinenza dell'attuale embargo sulle armi e sulle attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna e hanno approvato il rinnovo delle misure restrittive. Nelle conclusioni il Consiglio chiedeva altresì opzioni concrete per il rafforzamento dell'embargo attuale e proposte di misure restrittive mirate nei confronti di alti ufficiali delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.
- (3) In tale contesto è opportuno imporre ulteriori misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania sotto forma di un divieto di esportare prodotti a duplice uso destinati a utilizzatori finali militari e della polizia di frontiera, restrizioni all'esportazione di attrezzature per il monitoraggio delle comunicazioni che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e alla formazione e alla cooperazione militari.
- (4) È inoltre opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e alla polizia di frontiera, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, ad esempio incitamento alla violenza, discriminazione e violenza contro persone appartenenti a minoranze nel Rakhine e intralcio al processo di ritorno, volontario e sicuro, degli sfollati dallo Stato di Rakhine nei loro luoghi d'origine, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati. Misure restrittive mirate dovrebbero essere imposte anche nei confronti di determinate persone fisiche delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e della polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi o lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte violazioni o presunti abusi dei diritti umani, nonché nei confronti di persone, entità o organismi ad esse associati.
- (5) Il passaggio dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi, soggetto al controllo delle parti del conflitto e in conformità del diritto internazionale umanitario, non dovrebbe essere ostacolato. È dunque opportuno applicare restrizioni nei confronti di persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) responsabili di intralciare il passaggio rapido e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria per i civili bisognosi. Tali restrizioni non dovrebbero pregiudicare indebitamente la prestazione di assistenza umanitaria e dovrebbero essere applicate tenendo pienamente conto del diritto dei diritti umani e delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC.
- (7) È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

- 1) è inserito il testo seguente prima dell'articolo 1:

«CAPO I

RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE»;

⁽¹⁾ Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

